



COMUNE DI TARANTO
GABINETTO SINDACO - CULTURA TURISMO ED EVENTI

Schema di CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

**FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA
CITTÀ DI TARANTO NELL'ANNO 2026.**

TRA

Comune di Taranto (C.F. 80008750731), con sede in Piazza Municipio n. 1 Taranto (Ta), rappresentato dal dott. Carmine Pisano nato a Taranto il **/**/19**, C.F. PSN*****, nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Gabinetto Sindaco (di seguito denominato "SPONSEE")

E

La ditta/la società _____, con sede legale a _____, PROV _____ (_____), in via _____ n. ___, CAP _____ P. IVA/Codice Fiscale _____, in persona del Rappresentante Legale/ Delegato legalmente autorizzato (giusto atto di procura in allegato) _____ (di seguito denominato "SPONSOR")

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 244 del 04.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di procedere alla predisposizione di apposito Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse relative a sponsorizzazioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale della città di Taranto nell'anno 2026 quale parte integrante di un più ampio piano operativo di promozione e della divulgazione delle iniziative culturali, sociali e territoriali in tutte le sue forme;
- con D.D. n. reg. gen. 00311 del 14.01.2026 (n. reg. area 24), esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato e adottato apposito Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse



relative a sponsorizzazioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale della città di Taranto nell'anno 2026, in uno con i suoi allegati;

- con medesima Determinazione Dirigenziale si è proceduto a nominare Marcella Forte – Funzionario cat. D/2 con incarico di Elevata Qualificazione in forza presso la Direzione Cultura, Turismo ed Eventi – quale Responsabile del Procedimento nell'ambito della procedura disciplinata dall'Avviso pubblico *de quo*, in funzione del possesso di competenze e requisiti adeguati al compito, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- in data **.**.2025 è stato manifestato l'interesse a sponsorizzare le attività ed iniziative culturali dell'Ente acquisita agli atti di ufficio con prot. gen. n. ***** del **/**/2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. reg. gen. ***** del **.12.2026 (n. reg. area ****), esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la selezione dello sponsor a seguito del verbale endoprocedimentale del Responsabile unico del Procedimento, autorizzata la successiva stipula del contratto e accertato il valore economico complessivo dell'offerta;
- lo Sponsor si impegna ad eseguire il pagamento di cui al successivo Art. 5 entro il termine ivi stabilito, a seguito della stipula del presente Contratto e dell'emissione del relativo avviso di pagamento tramite la piattaforma PagoPA al seguente indirizzo: _____;
- pertanto, è necessario che le parti regolino i reciproci rapporti secondo i termini e le condizioni previste nel presente contratto;

RICHIAMATI:

- l'art. 118 della Costituzione Italiana che, al comma 4, prevede che i Comuni, oltre allo Stato, Regioni, Città metropolitane e Province, favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- l'art. 43 della legge 27/12/97 n. 449 che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni", il quale, in applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, recita che "al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le Province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione



ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

- l'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.O.E.L.);

TUTTO CIÒ PREMESSO E ACCETTATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la collaborazione tra la ditta/società _____ (di seguito definita sponsor) e l'Amministrazione comunale di Taranto per le manifestazioni ed iniziative culturali da realizzarsi nel corso dell'anno 2026;

2. Lo Sponsor si impegna a fornire:

un contributo **finanziario** pari a € _____;

E/O

un contributo **tecnico** consistente in beni e/o servizi quali:

a. LAVORI PRESTAZIONI DI BENI E/O SERVIZI OFFERTO: _____

IMPORTO: _____ (euro);

b. LAVORI PRESTAZIONI DI BENI E/O SERVIZI OFFERTO: _____

IMPORTO: _____ (euro);

c. LAVORI PRESTAZIONI DI BENI E/O SERVIZI OFFERTO: _____

IMPORTO: _____ (euro);



Articolo 2

OBBLIGAZIONI GENERALI DELLO SPONSEE E FORME DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Taranto dichiara che, alla data odierna, non sussistono conflitti di interesse potenziali o effettivi per la realizzazione delle macro-attività insieme allo sponsor, e si impegna a comunicare, tempestivamente, allo sponsor tutte le situazioni future che possano configurare l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse relativamente a quanto previsto nel presente contratto nei confronti dello sponsor.
2. Il Comune di Taranto si impegna a comunicare allo sponsor mediante l'indirizzo PEC e nei modi e tempi congrui **l'evento e/o manifestazione** organizzata e/o co-organizzata dall'Amministrazione comunale o la stipula di convenzioni con soggetti di comprovato valore artistico e culturale, enti storicamente radicati e operatori economici o del terzo settore beneficiari di misure di sostegno pubblico, per il quale si impiegherà la sponsorizzazione in oggetto.
3. Il Comune di Taranto si impegna a garantire allo sponsor limitatamente nell'ambito **dell'evento e/o manifestazione**, di cui al punto 2 del presente articolo:
 - ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo o marchio o nome agli strumenti di comunicazione dedicati alle iniziative;
 - pubblicazione nei canali web, social e comunicati stampa;
 - eventuale esposizione di banner, totem, pannelli pubblicitari presso le sedi dell'evento;
 - visibilità nelle attività di relazione con la stampa inerenti alle iniziative;
 - possibilità, previo assenso dello Sponsee, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;
 - ringraziamenti da parte delle Istituzioni allo sponsor durante degli eventi e manifestazioni organizzate e/o co-organizzate dall'Amministrazione comunale nonché durante gli eventi previsti nell'atto convenzionale con soggetti di comprovato valore artistico e culturale, enti storicamente radicati e operatori economici o del terzo settore beneficiari di misure di sostegno pubblico;
 - utilizzare la sponsorizzazione ricevuta esclusivamente per le finalità dell'evento;



Articolo 3

OBBLIGAZIONI GENERALI DELLO SPONSOR

1. Lo sponsor dichiara che, alla data odierna, non sussistono elementi di incompatibilità tra l'immagine, l'attività aziendale del proponente e le finalità istituzionali, etiche e culturali e sociali perseguitate dall'Ente;
2. Lo Sponsor si impegna limitatamente nell'ambito dell'**evento e/o manifestazione** organizzata e/o co-organizzata dall'Amministrazione comunale o per il sostegno alla stipula di convenzioni con soggetti di comprovato valore artistico e culturale, enti storicamente radicati e operatori economici o del terzo settore beneficiari di misure di sostegno pubblico, per il quale si impiega la sponsorizzazione in oggetto:
 - all'utilizzazione dello spazio pubblicitario in forma "non esclusiva" nel corso delle iniziative per le quali è stata prevista la sponsorizzazione;
 - a escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della presente proposta di sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;
 - b. pubblicità diretta o indiretta, a prodotti o contenuti incompatibili con il decoro, la funzione istituzionale e l'immagine dell'Amministrazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ammesse sponsorizzazioni associate a materiale di carattere osceno, offensivo o, in ogni caso, in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia di qualunque genere;
 - ad assumere comportamenti coerenti con tali finalità e ad adottare condotte rispettose degli standard richiesti durante tutte le fasi del progetto.
3. Lo Sponsor, in caso di sponsorizzazione finanziaria o mista (per la sola componente finanziaria), si impegna ad eseguire il pagamento a favore dello Sponsee dell'importo complessivo pari ad € **[IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE]) entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente Contratto**, tramite la piattaforma PagoPA seguendo le istruzioni fornite dallo Sponsee. L'adempimento del presente obbligo è condizione essenziale per l'efficacia del presente Contratto e l'emissione dei servizi pubblicitari. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo entro il suddetto



termine di 15 giorni costituirà grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'Art. 6, comma 2.

Articolo 4

DURATA DEL CONTRATTO

- Il presente contratto di sponsorizzazione **finanziaria** ha durata dalla data della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'**evento e/o manifestazione** organizzata e/o co-organizzata dall'Amministrazione comunale o per il sostegno alla stipula di convenzioni con soggetti di comprovato valore artistico e culturale, enti storicamente radicati e operatori economici o del terzo settore beneficiari di misure di sostegno pubblico, per il quale è stato utilizzato il contributo economico oggetto del presente contratto (comunicato mediante PEC, così come definito dall'art. 2, comma 2).

oppure

Il presente contratto di sponsorizzazione **tecnica** ha durata dalla data della sottoscrizione e fino all'esecuzione di lavori o prestazioni di beni e/o servizi per **eventi e manifestazioni** organizzati e/o co-organizzati dall'Amministrazione comunale o per il sostegno alla stipula di convenzioni con soggetti di comprovato valore artistico e culturale, enti storicamente radicati e operatori economici o del terzo settore beneficiari di misure di sostegno pubblico (comunicato mediante PEC, così come definito dall'art. 2, comma 2).

oppure

Il presente contratto di sponsorizzazione **mista** ha durata dalla data della sottoscrizione e fino:

- alla completa realizzazione dell'**evento e/o manifestazione** organizzata e/o co-organizzata dall'Amministrazione comunale o per il sostegno alla stipula di convenzioni con soggetti di comprovato valore artistico e culturale, enti storicamente radicati e operatori economici o del terzo settore beneficiari di misure di sostegno pubblico, per il quale è stato utilizzato il contributo economico oggetto



del presente contratto, comunicato mediante PEC, così come definito dall'art. 2, comma 2 (per la sponsorizzazione finanziaria);

- all'esecuzione di lavori o prestazioni di beni e/o servizi per **eventi e manifestazioni** organizzati e/o co-organizzati dall'Amministrazione comunale o per il sostegno alla stipula di convenzioni con soggetti di comprovato valore artistico e culturale, enti storicamente radicati e operatori economici o del terzo settore beneficiari di misure di sostegno pubblico, comunicato mediante PEC, così come definito dall'art. 2, comma 2, (per la sponsorizzazione tecnica);

Articolo 5

MODALITÀ PROCEDURALI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ (*limitatamente alla sponsorizzazione tecnica o mista*)

1. Lo Sponsor si impegna a costituire, **contestualmente** alla sottoscrizione del presente Contratto, una **Garanzia Fideiussoria** (bancaria o assicurativa) in favore dello Sponsee per un importo pari al 10% del valore stimato della prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto di sponsorizzazione pari a € (Importo in cifre);
2. Lo Sponsor si assume ogni **responsabilità esclusiva** per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi o forniture, per la direzione e l'organizzazione del proprio personale e per i mezzi impiegati. Lo sponsee è manlevato e tenuto indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento o pretesa avanzata da terzi a causa o in conseguenza dell'esecuzione del Contratto di Sponsorizzazione.
3. Lo Sponsor è altresì obbligato a stipulare e mantenere efficace per tutta la durata delle prestazioni e per l'eventuale periodo di garanzia (se applicabile), una **Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** con un massimale non inferiore a € 1.000.000, che copra i danni arrecati a persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Lo Sponsor dovrà fornire allo Sponsee la prova dell'avvenuto pagamento del premio e della validità della polizza **prima dell'inizio delle attività**.



Articolo 6

CLAUSOLE DI TUTELA E INADEMPIENZE

1. Lo sponsee ha facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato e richiedere l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora lo sponsor non rispetti le norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti e gli obblighi definiti dal precedente Art. 3 OBBLIGAZIONI GENERALI DELLO SPONSOR o le disposizioni impartite dallo sponsee o dalle Autorità competenti, senza che lo sponsor possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta;
2. L'inadempimento, parziale o totale, delle prestazioni, dei lavori, dei servizi o delle forniture da parte dello Sponsor, **così come il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pagamento di cui all'Art. 3, comma 3**, costituisce **grave inadempimento contrattuale**. Lo Sponsee avrà in tal caso facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'incameramento della garanzia fideiussoria prestata.
3. Lo sponsor ha facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, qualora lo sponsee non rispetti le norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti e gli obblighi definiti dal precedente Art. 2 OBBLIGAZIONI GENERALI DELLO SPONSEE E FORME DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ, senza che lo sponsee possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Articolo 7

RINVIO E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di concessione e alle norme di legge vigenti. Qualsiasi controversia nascente dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Taranto

Letto, confermato e sottoscritto.

PER lo SPONSEE (Comune di Taranto)



PER LO SPONSOR (Ragione Sociale/Associazione)
